Studio Legale Associato
Avv. Vito Cosentino - Avv. Mario Vaccarella
Patrocinanti in Cassazione
Via Tisia Ronco II n. 1/B - 96100 Siracusa
Tel/Fax 0931 483692

TRIBUNALE CIVILE DI CIVITAVECCHIA- SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX 700 C.P.C.

Per la prof.ssa **Valentina De Luca** (DLCVNT78L68I754U) nata a Siracusa (SR) il 28.07.1978 ed ivi residente nella via Dione n. 86, rappresentata e difesa dai sottoscritti avv.ti Vito Cosentino (CSNVTI72H12C351M) e Mario Vaccarella (VCCMRA72S10I754F) - i quali indicano per le comunicazioni di cancelleria le pec avv.vitocosentino@pecsr.it e avv.mariovaccarella@pecsr.it oppure il fax 0931483692 - elettivamente domiciliata nella via Val D'Ossola 25 in Roma presso lo studio dell'avv. Gabriele Leonti, in virtù di separata procura in calce al presente atto;

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 97248840585) e nei confronti dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore, (C.F.: 80018500829)

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE, PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN RICORSO, ALLA VALUTAZIONE ED ALLA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE 2016/17 E SEGUENTI DEL SERVIZIO D'INSEGNAMENTO PRESTATO IN ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO DALL'A.S. 2008/2009 ALL'A.S. 2015/2016 E QUINDI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO, A FAR DATA DALL'A.S. 2016/17 E SEGUENTI, AL PROPRIO TRASFERIMENTO CON ASSEGNAZIONE PRESSO UNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN PROVINCIA DI SIRACUSA COME GRADATAMENTE INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITÀ O IN SUBORDINE PRESSO L'AMBITO TRA QUELLI SEMPRE GRADATAMENTE INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITÀ SPETTANTE IN RAGIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

PRESTATO IN ISTITUTO PARITARIO E PER LA CONDANNA DEL MIUR E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE (USR LAZIO ED USR SICILIA) A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO CON RELATIVA ASSEGNAZIONE SICCOME DISCENDENTE DAL CORRETTO RICALCOLO DEL PUNTEGGIO, NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD AVERE COMPUTATI DETTI ANNI DI SERVIZIO PRESTATO IN ISTITUTO PARITARIO AGLI EFFETTI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA E QUINDI PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'ADOZIONE DEL RELATIVO DECRETO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

PREMESSA

La ricorrente è docente di filosofia e storia (classe A037).

Dopo anni di insegnamento non di ruolo, grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, la stessa è stata assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal giorno 1 settembre 2015 (ed economica il 26.11.2015) presso l'I.I.S.S. Vittorini di Lentini (SR), sez. associata Lic. Sc. Vittorini di Lentini (SR), ove ha svolto l'anno di prova. (cfr doc.1 e 2)

Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione: la prof.ssa De Luca, in quanto assunta in fase di reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità, invocando prioritariamente e nell'ordine (cfr. domanda di mobilità – preferenze territoriali da 1 a 10) l'assegnazione presso uno tra tutti gli Ambiti Sicilia, in testa Siracusa ove risiede con la famiglia. (cfr doc. 3, 4, 5 e 6)

L'art.1, comma 108, della L. 107/15, invero, prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle Fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale ("I docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati (come l'istante, ndr) su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale").

A disciplinare la suddetta procedura di mobilità è intervenuto il "CCNI per la mobilità del personale docente" siglato in data 8.4.2016, che, in particolare, all'art.6 "Fase C", così recita: "Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE (come l'istante, ndr), parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza". (cfr doc.7)

Al fine di stabilire la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell'8.4.16 è stata allegata la "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente", che al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B), **prevede "per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti" 3**. (cfr doc.7)

Alla domanda di mobilità della Prof.ssa **De Luca** veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 8 (+6 per il ricongiungimento al comune). (cfr doc.3)

Come nel prosieguo meglio si evidenzierà, infatti, è stato illegittimamente negato alla ricorrente il diritto al riconoscimento dei servizi svolti dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015 (7 ininterrotti nella misura di legge tutti sulla medesima materia di insegnamento) presso l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa. (cfr doc.8, 16, 17, 18, 19)

Conseguentemente non otteneva l'assegnazione dovuta, venendo invece assegnata nella Regione Lazio presso l'ambito 0011 della Provincia di Roma, con conferimento di incarico triennale (2016/17 – 2017/18 – 2018/19) presso il Liceo

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

Scientifico Statale "Ignazio Vian" di Bracciano (Roma), ove allo stato è, quindi, titolare per il triennio dal 2016 al 2019. (cfr doc. 9, 10)

In ciò non ottenendo per il corrente a.s. 2016/2017 nemmeno l'assegnazione provvisoria in Provincia di Siracusa o comunque in Sicilia.

Attualmente la ricorrente, titolare per come documentato a Bracciano (Roma-Lazio), sta usufruendo di un periodo di congedo parentale che scadrà il prossimo 23.02.2017, ciò che, oltre a radicare la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 V c. C.p.C., rende indispensabile ricorrere contestualmente in via cautelare e d'urgenza. (cfr doc.11)

Viceversa, laddove fosse stato valutato - anziché inibito a monte di poterlo indicare e beneficiarne - il punteggio relativo ai servizi svolti dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015 presso l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscerle ulteriori punti 21 (3 x ciascuno dei 7 anni in questione come da tabella richiamata) e la ricorrente avrebbe maturato un punteggio complessivo di punti 29 (+6 per il ricongiungimento al comune). (cfr doc.3, 7, 8, 16, 17 18 e 19)

Viene documentato in atti che con il predetto punteggio la ricorrente avrebbe certamente ottenuto l'assegnazione ed il trasferimento sperato, atteso che nei trasferimenti in ingresso in provincia di Siracusa per la scuola secondaria di 2° grado sui medesimi Ambiti indicati dalla prof.ssa De Luca, risultano assegnati nell'ambito della medesima fase C) della mobilità parecchi altri docenti, privi di alcuna precedenza e con punteggi di molto inferiori ai 29 punti (+6 per il ricongiungimento al comune per un totale di 35 punti) che sarebbero spettati alla prof.ssa De Luca. (cfr doc.12)

L'operato amministrativo descritto è stato senz'altro illegittimo in relazione a quanto si espone qui di seguito in

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITÀ DELLE "NOTE COMUNI" ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE ED ATA 2016/17 DEL 8/4/2016 NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO CHE:

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

NECESSITÀ DI ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, OVVERO DI DISAPPLICAZIONE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.

Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione "Note Comuni", l'inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata con fonti di rango primario.

Viene in rilievo innanzitutto la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08). (cfr doc.13, 14 e 15)

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra scuole statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l'articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d'insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n°62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali**.

Si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione ("*agli effetti della carriera*") posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole "*pareggiate*" e "*parificate*": sul punto, come confermato in giurisprudenza, il

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

risalente testo normativo del 94 necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l'introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l'interpretazione sistematica sul punto si arricchisca dell'intervento dell'art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*". (cfr doc. 16, 17 e 18 e 19)

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio, così come da ultimo anche quelle allegate al bando di concorso del 23.2.2016. (cfr doc.16)

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 "*nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti … nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. lgs 247/1994*". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa*" (Consiglio di stato, sentenza n.1102/2002). (cfr doc.16)

A chiosa vale richiamare l'inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), tutte confermative della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge. (cfr doc. 13, 14 e 15)

La disposizione pattizia inserita nelle "note comuni" allegate al CCNI si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

Peraltro, gli allegati e recentissimi precedenti in termini, non hanno mancato di precisare specificatamente che "***tale ultima previsione*** *("Note Comuni" riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI nella parte in cui prevedono che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"), contrasta con le disposizioni di legge menzionate e che pertanto, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ult. Cpv del D.lgs. 165/01 ("nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge" e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") del D.lgs. 165/01, detta disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17* ***nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" deve essere disapplicata****".*

*****

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte *qua* per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento e all'assegnazione spettante invocata dalla ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.

*****

2. SUL DIRITTO ALLA VALUTAZIONE ED AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO ED AL TRASFERIMENTO CON LA CONSEQUENZIALE ASSEGNAZIONE INVOCATA DALLA RICORRENTE

Se, dunque, l'art. 2 c.2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge 331/01, stabilisce -come detto - che: "*i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per*

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

il servizio prestato nelle scuole statali, la valutazione di tale servizio, in ossequio al precedente punto prospettato sub 1) era ed è dovuta.

Ciò che la ricorrente, con preventivo atto di ricorso/reclamo più volte inoltrato a mezzo pec sia al MIUR, che agli uffici regionali Sicilia e Lazio oltre che ai rispettivi ambiti territoriali, nel rispetto del principio di sollecitazione a provvedere tipico della relazione cittadino/P.A., ha formalmente - ma ad oggi invano - richiesto nei termini che seguono: "*…Per quanto sopra, la sottoscritta De Luca Valentina, con riserva di agire con separato ricorso anche per il riconoscimento della valutazione della posseduta abilitazione ssis, CHIEDE 1) il riconoscimento del diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario, l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa, dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2015/2016; 2) la valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario, l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa, dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2015/2016; 3) l' inserimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, dei punti relativi al servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario, l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa, dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2015/2016 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e quindi l'inserimento di ulteriori 24 punti; 4) l'assegnazione nella sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità, discendente dall'inserimento nella detta graduatoria dei 24 punti spettanti per il servizio svolto dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2015/2016 presso l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa.*". (cfr doc.20)

Ultimo elemento di doverosa allegazione e prova in questa sede è la natura indubitabilmente paritaria dell'Istituto ove la ricorrente ha prestato il servizio non valutato.

Nella fattispecie, come si evince dalla relativa certificazione, la scuola media "S. Maria" ha ricevuto il riconoscimento legale con Decr. Ass. Reg. alla P.I. n.2280 del 27.05.1947; il Liceo scientifico "S. Maria" ha ricevuto il riconoscimento legale con Decr. Ass. Reg. alla P.I. n. 274 del 25.05.1968; l'Istituto tecnico e commerciale e per geometri ha ricevuto il riconoscimento legale con Decr. Ass. Reg. alla P.I. n. 638 del 23.04.1969.

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

Ancora come si evince dalla detta certificazione, la scuola media, il Liceo scientifico, l'Istituto tecnico commerciale e l'Istituto tecnico per geometri, già legalmente riconosciuti, ai sensi della L.62/2000, hanno ottenuto lo status di scuola paritaria a partire dall'anno scolastico 2000/2001, con decreto dell'Assessorato Regionale della P.I. n. 166/8 del 16.5.2001. (cfr doc. 8 e 21)

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità, anche all'esito del richiamato ed infruttuoso ricorso/reclamo, discendente dall'illegittimo divieto, della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione di CCNI che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge le medesime caratteristiche e dignità.

La stessa giurisprudenza di merito chiamata a giudicare su identica questione, come anticipato, non ha esitato ad accogliere le medesime istanze oggi proposte dalla Prof.ssa De Luca (cfr. Tribunale di Caltagirone, ordinanza cautelare dell'11/07/2016, R.G.L. n°535/16; Tribunale di Milano, Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/07/16, R.G. n°6202/16; Tribunale di Napoli, Sez. feriale lavoro, ordinanza cautelare del 06/09/16, n°16877/16, R.G. n°17451/16; Tribunale di Lecce, sez. lavoro, ordinanza cautelare del 04.11.2016, n.47107, R.G. n.11404/16). (cfr doc. 16, 17, 18 e 19)

Stando così le cose, è ovvia l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari e della condotta dell'Amministrazione, che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto dell'illegittimo divieto di poter fruire del punteggio del servizio paritario e della mancata sua assegnazione/trasferimento negli Ambiti prescelti presso la provincia di Siracusa

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

e gradatamente in Sicilia, illegittimità a seguito della quale, come documentato, è stata assegnata ed è assegnata a tutt'oggi nel Lazio presso l'ambito 0011 della Provincia di Roma, con conferimento di incarico triennale (2016/17 – 2017/18 – 2018/19). (cfr doc.9 e 10)

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura oggetto di giudizio, di 21 punti, (3 x ciascuno dei 7 anni in questione) relativo al servizio di insegnamento svolto presso l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa, per la classe A037, ha privato la ricorrente del diritto all'assegnazione del quale si ha ulteriore prova documentale.

Con specifico riferimento alla chiesta assegnazione in Sicilia (da Bracciano - Roma) negli ambiti da lei scelti impone di ritenere che i 29 punti (+6 per il ricongiungimento al comune per un totale di 35 punti) cui avrebbe avuto diritto (anche non tenendo conto dei 6 per il ricongiungimento con il comune che possono non operare in sede di mobilità interprovinciale), **avrebbero realizzato l'assegnazione ed il trasferimento sperato e dovuto,** posto che la ricorrente si è vista superare da molti colleghi con un punteggio, di fatto, notevolmente inferiore al proprio.

Si versa in atti l'estratto dei movimenti con analisi della posizione dei trasferimenti in ingresso sulla classe di concorso della ricorrente per la fase C) in provincia di Siracusa e per l'intera Sicilia con immediata leggibilità del dato in questione. (cfr doc. 12 e 22)

*****

3. SULL'ULTERIORE E CORRELATO DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Discende, altresì, da quanto sopra, il diritto della ricorrente -- che sin dal 2008 (dal 2011 per la provincia di Siracusa) è stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle scuole statali del personale docente (istituite quali "graduatorie permanenti" dalla L. 124/99 e trasformate in "graduatorie ad esaurimento" dalla L. 296/06) relativamente alla disciplina "filosofia e storia", classe di concorso A037, e che pur avendo avuto la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato presso le scuole statali

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

(sulla scorta della suddetta graduatoria), ha scelto di svolgere prevalentemente servizio, dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2015/2016, presso l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa -- anche alla ricostruzione della carriera in base al servizio pre-ruolo prestato presso il richiamato Istituto paritario ovvero, agli effetti della progressione di carriera, ad avere computati i detti anni di servizio pre-ruolo ai sensi degli artt. 360, comma 6 e 485 D.lgs 297/94. (cfr doc. 8 e 16)

*****

4. **SULLA CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE.**

I diritti vantati dalla ricorrente risultano per quanto sopra fondati, a maggior ragione, rimandando alle superiori deduzioni ed allegazioni ai fini della contestuale domanda cautelare, il *fumus* è, quindi, evidente.

SUL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

L'illegittima previsione del CCNI e la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità di ben 21 punti ha implicato ed implica un pregiudizio con specifico riferimento al chiesto trasferimento/assegnazione a Siracusa o comunque in Sicilia, pregiudizio palesatosi nell'intervenuta assegnazione a Bracciano (Roma).

La ricorrente, come documentato in atti, è residente a Siracusa con il proprio nucleo familiare, composto dal coniuge che svolge la propria attività lavorativa a Noto (cittadina in provincia di Siracusa a pochi Km dal detto capoluogo) e quindi impossibilitato a seguire la moglie e dalla figlia minore Lucia di 5 anni che frequenta il primo anno della scuola elementare a Siracusa. (cfr doc.4, 5 e 6)

Ciò che si pone incontestabilmente ed autonomamente quale pregiudizio di natura irreparabile.

La ricorrente accudisce, altresì, l'anziano padre ottantenne, residente a Siracusa e rimasto vedovo anni addietro, che trova nella ricorrente fonte di quotidiano conforto ed assistenza. (cfr doc. 23 e 24)

Come già riconosciuto anche dai precedenti giurisprudenziali in atti, la preclusione opposta alla ricorrente mina indiscutibilmente l'unità del suo nucleo familiare, residente a Siracusa e non amovibile a fronte della data di cessazione anche del contingente periodo di congedo parentale che scadrà all'imminente

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

data del 23.02.2017 e che vedrà la signora De Luca costretta a riprendere servizio a Bracciano (Roma) ovvero oltre lo stretto ad 860,7 Km di distanza dal marito ed ancor più gravosamente ed irreparabilmente, per entrambe, dalla figlia Lucia Felice di soli 5 anni, oltre che dall'anziano genitore (cfr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19)

Sempre come asseverato dai precedenti in atti, ne consegue che il mancato accoglimento della domanda cautelare, nella fattispecie, sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*. (cfr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19)

Ancora i precedenti in termini non hanno mancato di evidenziare che a causa delle impugnate illegittimità della procedura di mobilità la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio coniuge e dalla figlia minore (in ragione dell'assegnazione triennale certamente sino a tutto il 2019 e sino ad un successivo ed incerto trasferimento ovvero a tempo indeterminato), vedendo gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare. (cfr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19)

D'altro canto, affermano le ordinanze allegate, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (cfr doc. 16, 17, 18 e 19)

Nella fattispecie è innegabile che l'illegittima condotta impugnata si riverbera inevitabilmente sui rapporti e sulle dinamiche familiari della ricorrente, che inevitabilmente ne verranno stravolti ed irrimediabilmente compromessi.

Sempre sul punto e per non mancare di difesa, ribadito che l'esatto diritto vantato dalla ricorrente, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e principalmente nelle relazioni e negli affetti familiari, non ha carattere patrimoniale in sede cautelare ma attiene alla sua sfera personale e professionale ed alla sua stessa esistenza, è doveroso evidenziare che nella specie l'irreparabilità del pregiudizio, in relazione al diritto azionato, si

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

matura già con il solo decorso del tempo, costituendo l'azione esercitata e l'intangibilità delle situazioni consolidate un tutt'uno.-

L'illegittimità denunciata in ricorso, peraltro, riverbera sull'impossibilità di mantenere integra la propria sistemazione lavorativa, ovvero di programmare i propri spostamenti e la propria esistenza in relazione alle esigenze familiari, situazioni anche queste meritevoli di tutela cautelare, per via della dimostrata lesione di diritti non patrimoniali insuscettibili di riparazione economica, quali il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.).

Nel caso prospettato (la cui ricostruzione ermeneutica consolida le ragioni della ricorrente), la mancanza di un provvedimento cautelare vanificherebbe il buon diritto della prof.ssa De Luca e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Per l'effetto,

SI CHIEDE

che l'On.LE adito Tribunale, contrariis reiectis,

PREVIO ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E QUINDI

PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

della disposizione ostativa qui espressamente impugnata,

A) IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA, <u>ANCHE CON DECRETO</u> ***<u>INAUDITA ALTERA PARTE</u>*** in ragione dell'imminenza della data dalla quale la ricorrente, terminato il contingente periodo di congedo parentale (23.02.2017), sarà costretta a riprendere servizio a Bracciano (Roma) e separarsi quindi dalla famiglia e dalla piccola figlia di appena 5 anni, ovvero previi gli incombenti di rito:

1. ACCERTI E DICHIARI il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti degli anni di servizio prestati pre-ruolo in scuola paritaria e segnatamente dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015 presso l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale;

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

2. ORDINI alle amministrazioni convenute l'attribuzione e l'inserimento in favore della ricorrente dei relativi ulteriori punti 21 e quindi l'attribuzione e l'inserimento di complessivi 29 punti (+ 6 per l'ambito di ricongiungimento al comune) nella citata graduatoria per la mobilità;
3. DICHIARI ALTRESI', in ossequio alle allegazioni e prove di cui all'odierno ricorso, costituenti risultanze di causa, il diritto della ricorrente al trasferimento con assegnazione in provincia di Siracusa o nell'ambito comunque spettante, come gradatamente indicato in domanda di mobilità, per effetto dell'ulteriore punteggio come sopra dovutole pari a punti 21 per complessivi 29 punti (+ 6 per l'ambito di ricongiungimento al comune) ai fini della mobilità interprovinciale in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario di detto trasferimento/assegnazione;
4. ORDINI alle amministrazioni convenute il riconoscimento e l'attribuzione in favore della ricorrente della sede di servizio in provincia di Siracusa ad essa spettante come da preferenze gradatamente espresse in domanda in base al corretto punteggio di mobilità ed in ogni caso il riconoscimento e l'attribuzione della sede spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

B) NEL MERITO:

1. ACCERTI E DICHIARI il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti degli anni di servizio prestati pre-ruolo in scuola paritaria e segnatamente dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015 presso l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale;
2. CONDANNI, pertanto, le amministrazioni convenute alla attribuzione ed inserimento in favore della ricorrente dei relativi ulteriori punti 21 e quindi all'attribuzione ed all'inserimento di complessivi 29 punti (+ 6 per l'ambito di ricongiungimento al comune) nella citata graduatoria per la mobilità;

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

3. DICHIARI ALTRESI', in ossequio alle allegazioni e prove di cui all'odierno ricorso, costituenti risultanze di causa, il diritto della ricorrente al trasferimento con assegnazione in provincia di Siracusa o nell'ambito comunque spettante, come gradatamente indicato in domanda di mobilità, per effetto dell'ulteriore punteggio come sopra dovutole pari a punti 21 per complessivi 29 punti (+ 6 per l'ambito di ricongiungimento al comune) ai fini della mobilità interprovinciale in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario di detto trasferimento/assegnazione;
4. CONDANNI, pertanto, le amministrazioni convenute al riconoscimento ed all'attribuzione in favore della ricorrente della sede di servizio in provincia di Siracusa ad essa spettante come da preferenze gradatamente espresse in domanda in base al corretto punteggio di mobilità ed in ogni caso all'attribuzione della sede spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
5. ACCERTI E DICHIARI ancora, il diritto della ricorrente ad avere computati, agli effetti della progressione di carriera, gli anni di servizio svolti presso il citato Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2015/2016 o in subordine dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015 ;
6. CONDANNI, pertanto, le amministrazioni convenute all'adozione, nei suddetti termini ed in favore della ricorrente, del relativo decreto di ricostruzione di carriera.

Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, non sconta contributo unificato come da allegata dichiarazione di esenzione.

*****

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.)

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di eventuale o necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

numero dei controinteressati, che nella specie potrebbero essere ritenuti eventualmente anche tutti quelli inseriti nella medesima graduatoria della ricorrente in sede provinciale, regionale o nazionale, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che ove ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Numerosi Tribunali del Lavoro, come da molti anni fa ormai il Tar Lazio – Roma, sono inclini all'asseveramento della notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR: tra i tanti, il precedente ormai assai noto, del Tribunale di Genova, che ha autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[…] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (…) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria* […]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tale precedente ha fatto da apripista a numerosi identici procedimenti autorizzatori su altrettanto numerosi Tribunali d'Italia e si chiede espressamente che l'On. le Tribunale adito, ove ritenuto di dover integrare il contraddittorio, voglia sin d'ora autorizzarla. (tra i tanti si allega provvedimento del Giudice del lavoro di Genova nel giudizio R.G. 3249/16 – doc. 25)

SI ALLEGANO:

1. Attestazione inserimento in GAE dal 2011 a Siracusa; **2.** Assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal giorno 1 settembre 2015 (ed economica il 26.11.2015) ed assegnazione presso l'I.I.S.S. Vittorini di Lentini (SR), ove la ricorrente ha svolto l'anno di prova; **3.** Domanda di mobilità; **4.** Certificato di stato di famiglia; **5.** Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà frequenza scolastica in Siracusa della figlia minore della ricorrente; **6.** Attestato di servizio

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0

del coniuge; **7.** C.C.N.I.; **8.** Certificato di servizio scuola paritaria S. Maria di Siracusa; **9.** Notifica del 13.08.16 assegnazione nuova sede scolastica Ambito 0011 Lazio; **10.** Notifica del 31.8.2016 assegnazione incarico su Sede scolastica assegnazione triennio 2016/2019 presso l'Istituto Ignazio Vian di Bracciano (Roma); **11.** Congedo parentale sino al 23.02.2017; **12.** Movimenti in ingresso sulla classe di concorso della ricorrente in provincia di Siracusa; **13.** C.M. 163/00; **14.** D.M. 267/07; **15.** D.M. 83/08; **16.** Ordinanza Cautelare Tribunale di Milano, sez. lav. del 20.7.16 nel giudizio R.G. 6202/16; **17.** Ordinanza Cautelare Tribunale di Caltagirone, sez. lav. del 11.7.16 nel giudizio R.G. 535/16; **18.** Ordinanza Cautelare Tribunale di Napoli, sez. feriale del 06.09.16 nel giudizio R.G. 17451/16; **19.** Ordinanza Cautelare Tribunale di Lecce, sez. lavoro, del 04.11.2016 nel giudizio R.G. n.11404/16; **20.** Ricorso/Reclamo inoltrato al MIUR, agli uffici scolastici regionali Sicilia e Lazio, agli ambiti territoriali delle province di Siracusa e Roma e ricevute; **21.** Estratto della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; **22.** Movimenti in ingresso sulla classe di concorso della ricorrente in Sicilia; **23.** Dichiarazione sostitutiva paternità; **24.** Dichiarazione sostitutiva certificato di morte madre della ricorrente; **25.** Provvedimento in tema di notifica ex art.151 c.p.c. in materia di scuola, Trib. Genova, sez. lav., R.G. 3249/16; **26.** Dichiarazione di esenzione; **27.** Carta di identità.

Siracusa/Civitavecchia 17.11.2016

Avv. Vito Cosentino Avv. Mario Vaccarella

Firmato Da: COSENTINO VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b16826ebb22da461e5bab7873159fe0